



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
PALINURO

Via Porto, s.n.c. - 84064 Centola (SA) - Tel./Fax +39 (0) 0974/938383
ucpalinuro@mit.gov.it - cp-palinuro@pec.mit.gov.it

Ordinanza

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E GLI AVVISI IN VIGORE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PALINURO, E' POSSIBILE COLLEGARSI AL SITO ISTITUZIONALE <https://www.guardiacostiera.gov.it/palinuro>, OPPURE SCANSIONARE CON IL PROPRIO SMARTPHONE IL QR-CODE DI FIANCO RIPORTATO.



Il Capo del Circondario Marittimo di Palinuro e Comandante del Porto di Palinuro:

- VISTA** la propria Ordinanza n. 47/2021 in data 26.08.2021, con la quale viene approvato e reso esecutivo il "Regolamento provvisorio per la disciplina della navigazione, ancoraggi ed ormeggi, dell'accesso, circolazione e sosta e delle attività portuali nel porto di Sapri";
- VISTA** il rapporto del Nucleo Operativo Intervento Portuale dell'Ufficio Locale Marittimo di Sapri redatto in data 23.01.2023 che evidenzia i danni provocati dalle mareggiate che hanno colpito il Porto di Sapri, ed in particolare il cedimento del cordolo in cemento sul molo di sopraflutto individuato come "tratto 1" nella sopracitata ordinanza;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità – Demanio Marittimo e portuale n. 483 del 04.11.2021 recante "art. 40 della Legge Regionale n. 5 del 29 giugno 2021 - Conferimento di funzioni in materia di concessioni demaniali marittime nei porti di Porti di rilievo Regionale e Interregionale - Determinazioni";
- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "*Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, e il relativo regolamento di cui al D.M.146/2008 e ss.mm. e ii.*";
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con Legge 105 del 21 dicembre 1977;
- CONSIDERATO** che a causa del suddetto fenomeno il citato tratto di banchina risulta potenzialmente pericoloso ed inadeguato ai fini della sua fruizione;

- RITENUTO** pertanto necessario, in attesa del ripristino dello stato di agibilità del tratto di banchina in questione, adottare misure in via cautelativa di interdizione al transito pedonale e veicolare a salvaguardia della pubblica incolumità ;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima).

ORDINA

Art. 1 (Interdizione)

Con decorrenza immediata e fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, il tratto di banchina del molo di sopraflutto del porto di Sapri, individuato come tratto 1, evidenziato in giallo nell'allegata planimetria, **è interdetto** all'accesso, alla circolazione e alla sosta pedonale e veicolare, nonché ad ogni altro uso pubblico.

Articolo 2 (Deroghe)

Non sono soggetti al divieto di cui all' Art. 1:

- il personale incaricato ed autorizzato dall'Amministrazione Comunale all'esecuzione dei lavori e/o di ogni altra attività tecnica necessaria;
- il personale della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro Ufficio;
- il personale adibito ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art.3 (Obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale/Ente gestore)

L'Amministrazione Comunale/Ente gestore è tenuto a transennare e delimitare l'area interdetta e porre in opera la prevista segnaletica onde consentire la chiara comprensione di obblighi, divieti e limitazioni, derivanti dalle norme contenute nella presente Ordinanza nonché ad adottare ogni ulteriore predisposizione interdittiva delle aree, allo scopo di prevenire qualsiasi fonte di pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale oltre che per la pubblica e privata incolumità.

Art. 4 (Disposizioni finali e Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave o diverso reato ovvero altro illecito amministrativo, dagli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell'art. 53 del D.to Lgs. 171 del 18/07/2005 e ss.mm.ii. e delle applicabili disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, e saranno direttamente responsabili dei danni a persone e/o cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/palinuro.

Palinuro, data del protocollo

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Amalia G MUGAVERO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

